

LA PERDURANTE INCIDENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ART. 2087 C.C. NEL CONTESTO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

*Autore: Cecilia Valbonesi
Avvocato del Foro di Firenze*

Considerazioni introduttive

Una recente sentenza ripropone con forza il tema del rapporto fra colpa generica e colpa specifica nel contesto della sicurezza sul lavoro¹.

Come spesso accade, la Suprema Corte sposa una ricostruzione accusatoria fatta propria dalla Corte d'Appello, la quale invoca l'art. 2087 c.c. come fonte delle regole antinfortunistiche violate e poste, pertanto, alla base della responsabilità colposa.

La circostanza costituisce la violazione dei principi cardine del rimprovero penale, come peraltro non era sfuggito ad autorevole giurisprudenza la quale, in occasione del disastro ferroviario di Viareggio, aveva preso le distanze da siffatta prassi.

In quell'occasione i giudici avevano denunciato la natura "vuota" del precetto dell'art. 2087 c.c., incapace di fondare obblighi penali di tutela del lavoratore.

1) Le circostanze di fatto

Questi, in breve, i fatti che hanno dato luogo alla pronuncia in esame.

Il Tribunale di prime cure aveva condannato A.A. alla pena di mesi due di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., comma 1, 2 e 3, per aver cagionato, nella sua qualità di legale rappresentante della N.A. Spa, a B.B., dipendente presso detta azienda con mansioni di montatore meccanico, lesioni personali colpose, trauma da schiacciamento al pollice della mano sinistra con frattura composta all'apice della falange ungueale guarita in 60 giorni, per colpa specifica, consistita in violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2 lett. b) non avendo il datore di lavoro valutato il rischio specifico e quindi non avendo previsto specifiche procedure ovvero altro sistema di prevenzione e protezione relativamente alla fase specifica della lavorazione denominata calettamento, svolta in particolare dalla figura professionale del montatore, nonché "in generale dall'art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore".

¹ Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2023) 25-05-2023, n. 22683, in *DeJure*.

Nel dicembre 2013, con la stessa sentenza alla N. A. Spa veniva irrogata la sanzione di 50 quote da euro 300 ciascuna e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per due mesi in quanto ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 *septies*, comma 3, in relazione all'art. 590 c.p., comma 3, per avere cagionato il reato di cui sub A), nonostante la presenza del documento di organizzazione adottato ex D.Lgs. n. 231, non efficacemente attuato in relazione alle lavorazioni svolte dall'infortunato.

Veniva, infatti, ritenuto evidente il vantaggio dell'ente in relazione all'illecito commesso dal suo amministratore unico, illecito determinato dalla scarsa cura dei luoghi di lavoro e comportante un evidente risparmio di tempo e di denaro.

La Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul ricorso proposto da A.A. e da N.A. Spa, con sentenza del febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. per essersi il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione, ha revocato la sanzione del divieto di contrattare con la PA disposta a carico dell'ente e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

La società N.A. Spa, ricorreva contro la sentenza d'Appello. La Suprema Corte dichiarando il ricorso inammissibile, valorizza la portata dell'art. 2087 c.c. il quale costituisce qui un precetto cautelare destinato ad ampliare gli obblighi dei soggetti deputati alla sicurezza.

2) 2087 c.c.: tensione alla perfezione?

È noto che l'art. 2087 c.c. mantiene tutt'oggi una funzione preminente nel contesto della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La norma, scritta da quello che è stato definito un "legislatore preveggen²", ha effettivamente trovato il suo pieno sviluppo nei tempi più recenti, essendo annoverata oggi fra i limiti positivizzati al libero esercizio dell'attività economica così come disciplinato dall'art. 41 della Costituzione.

² D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, in F. GIUNTA e D. MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2010, 207. Nella letteratura lavoristica si veda L. MONTUSCHI, *L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze, onerosità e disordine normativo*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, 502.

Come sottolineato, l'art. 2087 c.c. "imponendo un obbligo generale di sicurezza" delinea un "carattere assoluto indisponibile dell'integrità fisica del lavoratore»" che non potrebbe né essere sacrificato né tanto meno essere oggetto di bilanciamento³.

Nel diritto penale, l'art. 2087 c.c. rappresenta ancora oggi "il referente normativo sul quale fondare l'esistenza di un obbligo di protezione a carico del datore di lavoro e come tale in grado di innescare l'operatività della clausola di equivalenza fra il non impedire e il cagionare l'evento infortunio ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p."⁴.

Sin dagli albori della sua applicazione, l'art. 2087 c.c. è stato protagonista di una funzione integrativa rispetto alle lacune del diritto positivo e di una funzione di orientamento degli operatori rispetto agli *standard* di tutela imposti dal progresso tecnico scientifico, finendo, dunque, per integrare le regole cautelari la cui violazione è presidiata dall'art. 589, comma II, c.p.

Come noto, la rilevanza esclusiva dell'art. 2087 c.c. si incrina con l'entrata in vigore del d.lgs. 626 del 1994, momento che segna una prima e significativa positivizzazione delle cautele lavoristiche, destinate a scongiurare le conseguenze nefaste dei rischi lavorativi.

In particolare, la previsione dell'obbligo di valutazione dei rischi, con conseguente adozione di un modello prevenzionistico, avrebbe dovuto rendere meramente "teorica l'ipotesi di un intervento sussidiario dell'art. 2087 c.c.", giacché il complesso delle cautele positivizzate dovrebbe esaurirsi proprio nelle previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nelle discipline di settore, come del resto accade nei più maturi ordinamenti europei⁵.

³ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., 208.

⁴ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., 209. In questo senso si vedano D. PULITANÒ, *Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 178; C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 128.

⁵ Per tutti, S. BONINI, *L'elemento normativo della fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, con particolare attenzione al capitolo I.

Pur tuttavia, la giurisprudenza penale continua ancora, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, ad invocare la previsione dell'art. 2087 c.c. il quale viene utilizzato per ampliare l'area di rilevanza penale delle cautele scritte⁶.

Questa valenza "interpretativa" e diremmo integratrice si innesta nelle fragilità di taluni precetti dal volto indeterminato, reso aperto da locuzioni fra le quali "mezzi idonei", "strumenti adeguati"[...] "comportamenti efficaci".

Quella del 2087 c.c. costituisce, come giustamente sostenuto, una cautela ispirata a due diverse direttrici. Secondo alcuni, la previsione in esame sarebbe espressione del principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", in ragione della quale il datore di lavoro "sarebbe comunque tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo ai migliori e più elevati *standard* di sicurezza raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico" tali da far sorgere in capo al datore di lavoro un obbligo di aggiornamento scientifico.

Secondo altri, che si ispirano ad una fondamentale decisione della Corte Costituzionale⁷, l'art. 2087 c.c. recepirebbe il principio della "massima sicurezza ragionevolmente praticabile" il quale impone al datore di lavoro di "uniformarsi agli standard cautelari generalmente attuati nello specifico settore industriale interessato, indipendentemente dalla loro coincidenza con gli ultimi ritrovati della scienza e della tecnica"⁸.

La portata delle previsioni appare molto diversa, essendo la seconda chiaramente dotata di maggiore conformità rispetto a quella nozione di regola cautelare rispettosa del requisito di determinatezza della legge penale costituzionalmente presidiato, di cui all'art. 25, comma secondo, Cost.

⁶ Parte della dottrina ritiene che la previsione dell'art. 2087 c.c. abbia ancora una funzione integrativa del precetto. Per questo assunto: D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 308.

⁷ Corte cost. 25 luglio 1996, n. 312 in Foro it., 1996, 2957. Considerazioni essenziali su questi profili si leggono in G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, in part. 40.

⁸ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., 213.

Pur tuttavia, come emerge soprattutto dalle questioni centrali in tema di utilizzo industriale dell'amianto, la giurisprudenza privilegia la seconda interpretazione che diventa volano, fra gli altri fattori, dell'ascrizione di responsabilità per la mancata adozione di misure di prevenzione del tutto inesistenti, di misure sperimentali o financo di prescrizioni entrate in vigore in un momento successivo al compimento della condotta che dovrebbe osservarle.

È questo, come noto, il caso delle sentenze che si sono pronunciate sulle conseguenze dell'utilizzo industriale dell'amianto e del CVM nello stabilimento di Porto Marghera ma l'imperversare del paradigma dell'art. 2087 c.c. quale fondamento della posizione di garanzia⁹ e parimenti quale fonte integrativa di regole cautelari lavoristiche¹⁰ importa ancora oggi conseguenze di non poco momento sulla tenuta dei principi cardine del diritto penale.

3) La perdurante sovraesposizione dell'art. 2087 c.c.

Ne è prova la recente opera del legislatore, il quale, volendo prestare ossequio alle istanze del mondo imprenditoriale, preoccupato per le possibili conseguenze penali legate al rischio da Covid-19, ha invocato l'introduzione, nel D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità) dell'articolo 29-*bis*, dedicato agli "obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19".

La disposizione, oggi confluita nella legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

⁹ D. MICHELETTI, *I reati propri esclusivi del datore di lavoro*, cit., 213

¹⁰ D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 327, questione sottolineata anche da R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020, 243 ss.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Anche se non è possibile qui dare spazio al commento di una norma che appare, a tutto concedere, pressoché inutile, colpisce come il legislatore abbia avvertito la necessità di invocare l’art. 2087 c.c. quale limite esterno della tipicità penale in ambito lavorativo¹¹.

È vero, infatti, che la previsione dell’art. 2087 c.c. continua ancora oggi a trovare ampio spazio nella giurisprudenza la quale perdura nella convinzione che la forza esercitata dalla norma in esame aiuti a garantire una maggiore tutela del lavoratore.

A ben vedere, però, così non è, se il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali non accenna a diminuire.

Ma al di là di questo dato empirico, certamente drammatico, quello che qui interessa è cercare di comprendere come l’art. 2087 c.c., quale fonte di colpa generica, determini un duplice effetto.

Da un lato crea al soggetto obbligato un aggravato onere di riconoscimento della situazione di rischio che si associa ad una rinnovata, quanto ingiustificata, incertezza circa non solo i presupposti ma altresì il momento dell’adozione della cautela.

Ma tant’è. Quando il paradigma della colpa generica entra nel programma cautelare, al cui rispetto è tenuto il soggetto titolare della posizione di garanzia, determina un ampliamento della latitudine delle misure che devono essere adottate, ampliando i presupposti della responsabilità del soggetto obbligato.

Le misure di colpa generica, con il loro volto di minore determinatezza, sono suscettibili di fondare un obbligo di riconoscimento di situazioni di rischio a livelli maggiormente potenziali e correlativamente di imporre l’adozione di misure di salvaguardia in un momento anteriore a quando si sarebbe dovuta adottare la regola specifica legislativamente imposta.

¹¹ C. CUPELLI, *Obblighi datoriali di tutela contro il rischio di contagio da Covid-19: un reale ridimensionamento della colpa penale?*, in *Sist. pen.*, 15 giugno 2020, 50.

Emerge qui il tema dell'obbligo di riconoscere come dovere di informarsi sulle conseguenze del rischio, il quale potenzialmente potrebbe non trovare un argine logico-temporale se i principi cardine del diritto penale non imponessero di parametrare il dovere di conoscere e riconoscere nel momento nel quale si pone in essere la condotta che dà luogo al pericolo o all'evento dannoso¹².

In ogni caso, l'ampliamento dello spettro cautelare attraverso l'opera integratrice della colpa generica determina potenzialmente un arretramento della responsabilità penale a momenti nei quali il pericolo non è ancora diventato evento (morte o lesioni) e quindi non sarebbe punibile alla luce degli artt. 589 e 590 c.p.

Questo appare il maggior disvalore legato all'applicazione del 2087 c.c. ai contesti che ci occupano e rispetto ai quali occorre un importante ripensamento verso un maggiore ossequio verso la personalità della responsabilità conforme a quanto prescritto dall'art. 27 Cost.

Copyright © 2023 RSPPITALIA

¹² 51 N. PISANI, La «colpa per assunzione» nel diritto penale del lavoro: tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Jovene, Napoli, 2012, 105.